

PATTO DI CONFIDENZIALITA' E SEGRETEZZA

Tra la Ditta WARDA Srl con sede legale in via Cassa di Risparmio, 20 39100 BOLZANO, PIVA 02834570216 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Marco Serpilli (di seguito denominata WARDA)

E

La societàcon sede in, Via, P. IVA e C.F..... in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig..... (di seguito denominata "AZIENDA")

Premesso che:

- a) WARDA è titolare ed ideatrice, nella persona di Marco Serpilli, socio di maggioranza e legale rappresentante, di una serie di software espressamente dedicati al settore della moda e delle soluzioni aziendali;
- b) WARDA possiede delle informazioni, nozioni, know-how tecnico ed economico aventi natura riservata, strettamente confidenziale e concernenti il software e tutto ciò che da esso ne possa derivare, come i dati sensibili dei propri clienti;
- c) AZIENDA vuole iniziare un rapporto di collaborazione con Warda ed ha richiesto, a tal fine, la formulazione di una proposta economica (di seguito la "Proposta");
- d) Per l'elaborazione della Proposta e comunque prima di iniziare un qualsiasi rapporto di qualunque genere e, altresì nel corso dello svolgimento di un eventuale rapporto, le parti avranno modo di svelare reciprocamente oralmente o con altri mezzi (scritti, mail o supporti magnetici) e in varie forme (dimostrazioni, descrizioni tecniche etc..) una serie di informazioni da considerarsi strettamente confidenziali.
- e) Le parti, con il presente accordo, vogliono definire e proteggere i propri diritti in ordine alle informazioni confidenziali che saranno rivelate nel corso dei vari incontri che si terranno tra di loro.

Tutto ciò premesso,

Si stabilisce che:

- 1) Le premesse sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Per la migliore comprensione del presente accordo, sono da considerarsi quali informazioni confidenziali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, tutte le informazioni riguardanti l'attività di WARDA e di AZIENDA in relazione alle loro soluzioni informatiche applicate alla moda ed al lusso, i business plan, le informazioni tecniche, scientifiche finanziarie o industriali, incluse le applicazioni, le tecnologie, i disegni, le formule, i know how, i progetti, i documenti, i file, le fotografie, le bozze, le idee, i materiali, i dati sensibili dei clienti che si trovino ad ogni stadio dello sviluppo, e qualsiasi altra informazione che dovessero specificatamente essere indicate come

confidenziale e non divulgabile. Sono invece esclusi tutti i dati, rapporti, studi, documenti, relazioni, memoranda, notizie e altre informazioni che le parti possano provare:

- i. Essere di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente accordo;
 - ii. Essere divenute di dominio pubblico successivamente alla sottoscrizione del presente accordo per causa a loro non imputabile, salvo che ciò non sia richiesto da obblighi di legge o da Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto;
 - iii. Essere in loro possesso alla data di sottoscrizione del presente accordo, senza averle ricevute, direttamente o indirettamente dall'altra parte o da soggetto ad essa riconducibile;
 - iv. Essere state legittimamente rivelate da terzi che ne avevano la libera disponibilità senza vincoli di segretezza.
- 3) Ciascuna parte, una volta ricevute le informazioni confidenziali dall'altra parte, dovrà mantenerle e far mantenere sulle stesse il massimo riserbo e, senza il preventivo consenso scritto, salvo quanto previsto dalla legge, si impegna a non comunicarle a nessun'altra persona e a non utilizzarle per finalità diverse da quelle previste. Le parti sono tenute, naturalmente, a prendere tutte le misure necessarie perché le Informazioni non siano né comunicate, né divulgate a terzi sia da loro stesse, sia dai loro dipendenti o collaboratori. Ciascuna parte, infine, sarà garante nei confronti dell'altra del rispetto da parte del suo personale e dei suoi eventuali sub-fornitori o collaboratori esterni dei presenti obblighi di confidenzialità e riservatezza.
 - 4) Le parti non dovranno in alcun modo copiare le informazioni confidenziali senza il consenso scritto dell'altra.
 - 5) Con la stipula del presente contratto, nessuna delle due parti acquisirà dall'altra una licenza o un altro diritto di proprietà industriale; allo stesso tempo non si instaurerà tra le parti un rapporto di agenzia o di partnership.
 - 6) Le informazioni confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà di chi le rivela e dovranno essere restituite alla stessa su sua espressa richiesta.
 - 7) Il presente accordo diventerà valido sin dal momento della sua sottoscrizione e regolerà la disciplina delle informazioni confidenziali tra le parti per i cinque anni successivi al suo termine.
 - 8) Le parti sono perfettamente a conoscenza che qualsiasi violazione del presente accordo potrà creare all'altra parte dei danni estremamente seri. Per tale motivo, ciascuna parte si impegna ad indennizzare l'altra e a mantenerla in ogni caso indenne, per qualunque perdita o danno, di qualunque natura e comunque originata, che possa emergere da, o in relazione a, irregolarità o inadempienze, compiute dagli amministratori, rappresentanti e/o dipendenti, ai termini e alle condizioni del presente accordo.
 - 9) Le clausole e i termini contenuti nel presente accordo di riservatezza sono regolati dalla legge italiana.
 - 10) Tutte le modifiche apportate al seguente accordo dovranno essere effettuate e approvate per iscritto.
 - 11) Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.